CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) – Direzione Regionale per la Sicilia codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Viale del Fante 58/d Palermo, rappresentato dal Dott. Giorgio Soluri, nella qualità di Direttore Regionale

e

la Struttura ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE VILLA SANDRA, partita IVA 00557690872 con sede legale, domicilio fiscale e sede operativa nel Comune di San Giovanni La Punta (CT), in via Per Aci Bonaccorsi n.16, rappresentata dal Sig. Michelangelo La Rosa, nella qualità di Rappresentante legale

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in attuazione del predetto Accordo quadro, sono stati siglati tra l'Inail e la Regione Siciliana il Protocollo d'Intesa in data 5 febbraio 2026, rinnovato fino al 5 febbraio 2029 e la relativa Convenzione attuativa il 19 maggio 2015, che avrà durata fino al 19 maggio 2027. Le Strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo sono indicate in appositi elenchi pubblicati nel sito ufficiale della Regione;

la Struttura - ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE VILLA SANDRA - è inclusa nell'elenco di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative di cui all' articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## Art.1
## Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Art.2
## Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione, che sono elencate nell'allegato 1 con le relative tariffe attualmente vigenti.

## Art.3
## Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura - ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE VILLA SANDRA - assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all.1), della quale costituisce parte integrante. La struttura - ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE VILLA SANDRA - si impegna ad effettuare, con onere a carico del S.S.R., la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro massimo 5 gg. dalla presentazione dell'impegnativa dell'INAIL. L'Inail approva il progetto riabilitativo predisposto dalla Struttura, con emissione di impegnativa (Mod. 127/I) relativamente alle prestazioni LIA. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'Inail, che deve essere avviato entro massimo 7 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura. Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto. È riconosciuta e garantita ad ogni assistito/utente la libertà di scelta della Struttura tra quelle convenzionate. Pertanto, la sottoscrizione della convenzione non assicura alla Struttura l'esecuzione di un numero minimo di prestazioni.

## Art.4
## Corrispettivi delle prestazioni rese

La Struttura - ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE VILLA SANDRA - non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, dopo il benestare dell'Inail, emetterà fattura elettronica a carico dell'Inail, con analitica indicazione delle causali. Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese e della regolarità contributiva del centro, ai sensi delle norme vigenti in materia di D.U.R.C., provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul seguente codice IBAN La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza prescritte da medici del Servizio Sanitario, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla struttura alla competente ASP, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

## Art.5
## Trattamento dei dati personali e sensibili

La Struttura si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.
La Struttura si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso della DR Inail.

Art.6
Responsabilità e manleva

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne Inail da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'erogazione delle prestazioni integrative di riabilitazione.

Art.7
Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata prima della scadenza a mezzo PEC.

Art.8
Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura del requisito della regolarità contributiva. L'eventuale sospensione e/o revoca dell'accreditamento della struttura da parte della Regione, che dovrà essere tempestivamente notificata all'Inail, a cura della stessa struttura, comporterà la risoluzione, anche temporanea, della convenzione. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi, con comunicazione scritta e motivata da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec.

Art.9
Foro competente

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art.10
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art.4 parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

Per la Struttura
ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE
VILLA SANDRA
Il Rappresentante Legale
Sig. Michelangelo La Rosa



Firmato digitalmente da:
LA ROSA MICHELANGELO
Firmato il 15/10/2026 11:12
Seriale Certificato: 827523356589133104
Valido dal 19/02/2024 al 17/02/2027
Namirial CA Firma Qualificata

Per l'Inail-Direzione Regionale Sicilia
Il Direttore regionale
Dott. Giorgio Soluri

Firmatario: GIORGIO SOLURI
Data: 22/10/2026 11:16:13 CEST

# Prestazioni LIA- Tempi di Esecuzione

TARIFFE IN EURO

| | |
|---|---|
| IDROMASSOTERAPIA 20 minuti | *10* |
| IPERTERMIA 15 minuti | *15* |
| GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA | *10* |
| IONOFORESI 30 minuti | *10* |
| TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti | *15* |
| DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA) 15 min. | *10* |
| MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti | *15* |
| ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti | *20* |
| PRESSOTERAPIA 30 minuti | *20* |
| LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti | *18* |
| ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti | *10* |
| ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti | *10* |
| TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti | *30* |
| ONDE D'URTO (eseguita dal medico ) | *40* |
| MAGNETOTERAPIA 30 minuti | *10* |
| INFRAROSSI 15 minuti | *10* |
| LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T. ) 15 minuti | *18* |
| ONDE D'URTO RADIALI | *40* |
| BENDAGGIO FUNZIONALE ( compreso materiale ) | *20* |
| TAPING NEUROMUSCOLARE ( compreso materiale ) | *15* |

Firmato digitalmente da:
LA ROSA MICHELANGELO
Firmato il 15/10/2026 11:13
Seriale Certificato: 827523356589133104
Valido dal 19/02/2024 al 17/02/2027
Namirial CA Firma Qualificata

Firmatario: GIORGIO SOLURI

Data: 22/10/2026 11:19:40 CEST